



FONDAZIONE "CONSIGLIO REGIONALE EVENTI"

Via M. Jacobucci n. 4, 67100 L'Aquila

C.F. 93119070667

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 43 del 15/09/2026

OGGETTO: Festival regionale «Valorizzazione del patrimonio medioevale e valorizzazione del patrimonio tratturale e della transumanza» 2026 – Iniziativa del 15 settembre 2026 presso la Fortezza di Civitella del Tronto (TE), quale tappa del festival regionale nella sede di Civitella del Tronto. Accordo di collaborazione ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Comune di Civitella del Tronto: concessione del contributo di € 52.500,00 in favore del Comune quale soggetto attuatore, approvazione delle modalità di erogazione e rendicontazione e presa d'atto della relativa spesa. CUP C19I26000360002.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in applicazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4, in data 20 febbraio 2024 è stata costituita la Fondazione "Consiglio Regionale Eventi";
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo 23 gennaio 2024, n. 6, ha demandato alla predetta Fondazione l'organizzazione delle manifestazioni previste da specifiche leggi regionali;
- la Fondazione "Consiglio Regionale Eventi", giusta quanto disposto dalla richiamata legge regionale n. 4/2024 e dall'articolo 2 del proprio Statuto, ha la finalità di promuovere, coordinare e curare la gestione e l'organizzazione degli eventi promossi dal Consiglio regionale e previsti da specifiche leggi regionali;
- la legge regionale 10 luglio 2024, n. 11, all'articolo 18, recante modifiche alle leggi regionali nn. 16/2020, 19/2020, 20/2019 e 61/2023, ha ridefinito, a decorrere dall'annualità 2024, le modalità di attuazione delle manifestazioni previste dalle predette disposizioni regionali, prevedendo il coinvolgimento della Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di cultura, anche avvalendosi della Fondazione "Consiglio Regionale Eventi";
- in particolare, è demandata alla Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di cultura, l'organizzazione delle manifestazioni di valorizzazione del patrimonio medioevale e di valorizzazione del patrimonio tratturale e della transumanza, anche in collaborazione con la Fondazione "Consiglio Regionale Eventi";

Richiamati:

- lo Statuto della Fondazione CREA Abruzzo;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- la nota della Fondazione del 29 agosto 2026, a firma del Presidente, con la quale sono state comunicate al Direttore del Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura e all'Assessore ai Beni e

alle Attività Culturali della Regione Abruzzo le determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo in ordine all'organizzazione delle manifestazioni;

- la nota Prot. Segr. n. 89 del 31 agosto 2026, con la quale l'Assessore con delega alla Cultura ha espresso formale approvazione del programma di interventi proposto dalla Fondazione, acquisito agli atti della Regione con prot. n. 340825/2026 del 31 agosto 2026, invitando il Direttore del Dipartimento a porre in essere gli adempimenti amministrativo-contabili necessari al conseguente trasferimento delle risorse finanziarie in favore della Fondazione;

Evidenziato che:

- con deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2026, n. 204, è stato approvato lo schema di convenzione con la Fondazione per la realizzazione degli interventi culturali previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 2/2026 e dall'articolo 18 della legge regionale n. 4/2026;
- in data 27 aprile 2026 è stata sottoscritta apposita convenzione tra il Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura della Regione Abruzzo e la Fondazione “Consiglio Regionale Eventi”, con la quale è stata demandata alla Fondazione l'organizzazione e la gestione degli eventi previsti da specifiche leggi regionali;
- tra le manifestazioni per le quali la Fondazione ha assunto la responsabilità organizzativa per l'annualità 2026 rientrano la «Valorizzazione del patrimonio medioevale» e la «Valorizzazione del patrimonio tratturale e della transumanza», finanziate con i fondi regionali destinati ai due progetti, nei limiti delle risorse a ciascuno assegnate, ex articolo 6 della L.R. 15 gennaio 2026, n. 2;
- il Consiglio Direttivo della Fondazione, nella seduta del 28 agosto 2026, considerata la ristrettezza dei tempi disponibili, ha deliberato di concentrare le attività in quattro luoghi rappresentativi, uno per ciascuna provincia abruzzese, individuati nei Comuni di Penne (PE), Civitella del Tronto (TE), Capestrano (AQ) e Lanciano (CH), e di svolgerle quale unico festival regionale articolato nelle quattro sedi, assistito da un piano di comunicazione coordinato con immagine e identità visiva unitarie;
- la scelta del Comune di Civitella del Tronto è motivata dal rilievo storico-identitario della sede, borgo fortificato di confine settentrionale del Regno di Napoli, la cui Fortezza costituisce una delle maggiori opere di fortificazione d'Europa e il presidio simbolico della frontiera storica abruzzese, e dalla sua coerenza con i temi delle manifestazioni;

Considerato che:

- il Comune di Civitella del Tronto ha trasmesso la scheda di presentazione del progetto, avente ad oggetto l'approfondimento storico sull'Unità d'Italia e il ruolo della Fortezza di Civitella del Tronto, a cura dell'Università degli Studi di Teramo, e, a seguire, il concerto “Stazioni Lunari” con Max Gazzè, Carmen Consoli, Ginevra Di Marco e Motta, ideazione e direzione artistica di Francesco Magnelli, da realizzarsi presso la Fortezza di Civitella del Tronto in data 15 settembre 2026, per un costo complessivo di € 70.000,00 (IVA inclusa);
- il programma proposto risponde appieno alle finalità di valorizzazione del patrimonio monumentale e identitario e di attrazione dei flussi turistici prefissate, coniugando l'approfondimento scientifico sul ruolo della Fortezza con uno spettacolo dal vivo di rilievo nazionale, coerente con la natura, gli obiettivi culturali e il rilievo istituzionale della manifestazione;
- l'iniziativa è ad ingresso gratuito e senza emissione di titoli di accesso, configurata quale servizio di interesse generale con funzione di inclusione sociale e di promozione culturale;
- il Comune di Civitella del Tronto dispone della disponibilità dei luoghi e delle competenze amministrative necessarie al rilascio dei titoli autorizzativi e alla gestione degli adempimenti in materia di pubblico spettacolo, e ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la realizzazione integrale dell'iniziativa;

- la realizzazione unitaria dell'iniziativa in capo all'Amministrazione comunale, quale soggetto attuatore, risponde a criteri di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, in coerenza con l'articolo 15 della legge n. 241/1990;

Richiamato l'Accordo di collaborazione tra la Fondazione e il Comune di Civitella del Tronto, acquisito al protocollo del Comune al n. 0010143 del 3 settembre 2026 e sottoscritto digitalmente dalle parti, con validità fino al 31 dicembre 2026, avente ad oggetto la realizzazione dell'iniziativa in programma presso la Fortezza di Civitella del Tronto in data 15 settembre 2026 quale tappa del festival regionale;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3 del richiamato Accordo, il Comune di Civitella del Tronto assume la qualità di soggetto attuatore e si impegna alla realizzazione integrale dell'iniziativa, "chiavi in mano", provvedendo con propria organizzazione, mezzi e responsabilità a:

- acquisire la produzione dello spettacolo dal vivo, comprensiva dei compensi artistici e degli oneri previdenziali connessi, nella formazione e secondo il format artistico descritti nel progetto allegato all'Accordo;
- assicurare l'allestimento scenografico e tecnico, comprensivo del palco di dimensioni non inferiori a 12,00 m di fronte per 10,00 m di profondità e 1,00 m di altezza, dell'impianto audio a line array con torri di sostegno e dell'impianto luci su strutture di truss, nonché dei relativi service, montaggi, smontaggi e forniture energetiche;
- organizzare l'evento culturale di approfondimento storico in raccordo con l'Università degli Studi di Teramo;
- acquisire ogni autorizzazione, licenza, nulla osta e titolo abilitativo previsti dalla normativa vigente, ivi compresi gli adempimenti in materia di pubblico spettacolo, e redigere e attuare il piano della sicurezza a persone e cose per l'intera durata della manifestazione;
- provvedere agli adempimenti in materia di diritto d'autore e connessi, alle coperture assicurative, all'accoglienza e ospitalità degli artisti e a ogni ulteriore onere necessario alla realizzazione dell'iniziativa;
- garantire l'ingresso gratuito del pubblico, senza alcuna forma di bigliettazione;
- assumere la responsabilità dell'osservanza della disciplina in materia di contratti pubblici per le acquisizioni di beni e servizi necessarie all'attuazione dell'iniziativa;
- assicurare la conformità della comunicazione dell'evento al piano di comunicazione coordinato del festival regionale;

Dato atto, altresì, che restano in capo alla Fondazione, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, il riconoscimento del contributo di cui appresso, l'inserimento dell'iniziativa nel calendario unitario del festival e nei relativi materiali promozionali, la messa a disposizione dell'immagine e dell'identità visiva unitarie, la promozione della manifestazione attraverso i propri canali di comunicazione e i canali istituzionali regionali, nonché il raccordo organizzativo con le altre sedi del festival e il monitoraggio degli obiettivi;

Rilevato che l'articolo 5 dell'Accordo prevede:

- il riconoscimento al Comune di Civitella del Tronto di un contributo pari a € 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00), onnicomprensivo e a copertura parziale del costo complessivo dell'iniziativa, quantificato dal progetto in € 70.000,00 (IVA inclusa), restando la quota residua a carico del Comune, che vi provvede con risorse proprie e/o con ulteriori risorse comunque reperite;
- l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, a saldo, a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di rendicontazione;

- la trasmissione alla Fondazione, entro 60 (sessanta) giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, della relazione finale sulle attività realizzate, del rendiconto analitico delle spese sostenute con l'indicazione dei relativi titoli di spesa quietanzati, della documentazione fotografica e dei materiali di comunicazione prodotti;
- la riduzione proporzionale del contributo, con restituzione delle somme eventualmente erogate in eccedenza, qualora la spesa complessiva effettivamente sostenuta e rendicontata risulti inferiore all'importo del contributo;
- la subordinazione dell'erogazione all'effettivo trasferimento alla Fondazione delle risorse regionali destinate ai progetti di cui alle premesse;

Considerato che il contributo, non costituendo corrispettivo di una prestazione resa in favore della Fondazione, è erogato fuori dal campo di applicazione dell'IVA e non dà luogo ad alcun obbligo di fatturazione;

Ritenuto l'importo del contributo, pari al 75% del costo complessivo dell'iniziativa, congruo e proporzionato:

- alla rilevanza istituzionale e artistica dell'evento e al rilievo storico-identitario della sede;
- all'articolazione del programma, comprensivo del momento di approfondimento scientifico e dello spettacolo dal vivo, e alle dimensioni dell'allestimento tecnico e scenografico previsto;
- ai correnti valori di mercato per manifestazioni della medesima caratura artistica e complessità organizzativa;
- alla previsione di un cofinanziamento a carico del Comune, pari alla quota residua del costo complessivo, a garanzia della compartecipazione dell'Ente attuatore;

Rilevato, inoltre, che il rapporto disciplinato dall'Accordo non configura un appalto di servizi, bensì un accordo di collaborazione tra amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, non essendo previsto alcun corrispettivo per prestazioni rese in favore della Fondazione, e che gli obblighi in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari restano in capo al Comune, quale soggetto attuatore, per le acquisizioni di beni e servizi necessarie all'attuazione dell'iniziativa;

Dato atto che:

- la spesa complessiva conseguente al presente provvedimento è pari a € 52.500,00, fuori campo IVA, e trova copertura nell'ambito delle risorse regionali destinate al festival, ex articolo 6 della L.R. n. 2/2026;
- ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici è utilizzato il CUP C19I26000360002;
- l'erogazione del contributo sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione, previa verifica della stessa e subordinatamente all'effettivo trasferimento alla Fondazione delle risorse regionali;
- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990, è la dott.ssa Mariapaola Lupo, Direttore della Fondazione, che attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis della medesima legge;

Ritenuto, pertanto:

- di concedere al Comune di Civitella del Tronto, C.F./P.IVA: 00467160677, quale soggetto attuatore, il contributo di € 52.500,00 per la realizzazione dell'iniziativa del 15 settembre 2026 presso la Fortezza di Civitella del Tronto, nell'ambito del festival regionale 2026;
- di approvare le modalità di erogazione, rendicontazione e revoca del contributo, come disciplinate dagli articoli 5 e 8 dell'Accordo di collaborazione;
- di prendere atto e autorizzare la relativa spesa complessiva, pari a € 52.500,00, imputandola alle risorse regionali destinate al festival, ex articolo 6 della L.R. n. 2/2026;

Visti:

- lo Statuto della Fondazione “Consiglio Regionale Eventi”;
- la legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4, la legge regionale 10 luglio 2024, n. 11, e la legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2, in particolare l'articolo 6;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli articoli 12 e 15;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare gli articoli 26 e 27;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo 23 gennaio 2024, n. 6, e la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2026, n. 204;
- la convenzione sottoscritta in data 27 aprile 2026 tra il Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura della Regione Abruzzo e la Fondazione “Consiglio Regionale Eventi”;
- il programma di interventi approvato con nota Prot. Segr. n. 89 del 31 agosto 2026;
- l'Accordo di collaborazione con il Comune di Civitella del Tronto e la scheda di progetto ad esso allegata, agli atti della Fondazione;

DETERMINA

- di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
- di prendere atto dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune di Civitella del Tronto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la realizzazione dell'iniziativa in programma presso la Fortezza di Civitella del Tronto in data 15 settembre 2026, articolata nell'approfondimento storico sull'Unità d'Italia e sul ruolo della Fortezza, curato dall'Università degli Studi di Teramo, e nel successivo concerto del progetto “Stazioni Lunari”, quale tappa del festival regionale «Valorizzazione del patrimonio medioevale e valorizzazione del patrimonio tratturale e della transumanza» 2026;
- di concedere al Comune di Civitella del Tronto, quale soggetto attuatore, un contributo pari a € 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00), onnicomprensivo, a copertura parziale del costo complessivo dell'iniziativa quantificato dal progetto in € 70.000,00 (IVA inclusa), restando la quota residua a carico del Comune, che vi provvede con risorse proprie e/o con ulteriori risorse comunque reperite;
- di dare atto che il contributo, non costituendo corrispettivo di una prestazione resa in favore della Fondazione, è erogato fuori dal campo di applicazione dell'IVA e non dà luogo ad alcun obbligo di fatturazione;
- di dare atto che l'iniziativa è ad ingresso gratuito, senza alcuna forma di bigliettazione o emissione di titoli di accesso;
- di dare atto che restano in capo al Comune di Civitella del Tronto, quale soggetto attuatore, tutti gli oneri e gli adempimenti non espressamente posti a carico della Fondazione dall'Accordo, ivi compresi l'acquisizione della produzione dello spettacolo dal vivo con i relativi compensi artistici e oneri previdenziali, l'allestimento scenografico e tecnico, l'organizzazione dell'evento culturale in raccordo con l'Università degli Studi di Teramo, l'acquisizione dei titoli autorizzativi e gli adempimenti in materia di pubblico spettacolo, il piano della sicurezza, gli adempimenti in materia di diritto d'autore e connessi, le coperture assicurative, l'ospitalità e l'accoglienza degli artisti, nonché l'osservanza della disciplina in materia di contratti pubblici per le acquisizioni necessarie;
- di stabilire che l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, a saldo, a conclusione dell'iniziativa, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 5 dell'Accordo, mediante accredito sul conto di tesoreria dell'Ente, e comunque subordinatamente all'effettivo trasferimento alla Fondazione delle risorse regionali destinate ai progetti di cui alle premesse;

- di dare atto che il Comune trasmette alla Fondazione, entro 60 (sessanta) giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, la relazione finale sulle attività realizzate, il rendiconto analitico delle spese sostenute con l'indicazione dei relativi titoli di spesa quietanzati, la documentazione fotografica e i materiali di comunicazione prodotti;
- di dare atto che, qualora la spesa complessiva effettivamente sostenuta e rendicontata risulti inferiore all'importo del contributo, questo è proporzionalmente ridotto e le somme eventualmente già erogate in eccedenza sono restituite alla Fondazione;
- di dare atto che, in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, di sua sostanziale difformità rispetto al progetto allegato all'Accordo o di omessa o incompleta rendicontazione, si procede, ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo, alla revoca del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate;
- di prendere atto e autorizzare la spesa complessiva di € 52.500,00, imputandola alle risorse regionali destinate ai festival ex articolo 6 della L.R. n. 2/2026, a valere su i progetti «Valorizzazione del patrimonio medioevale» / «Valorizzazione del patrimonio tratturale e della transumanza» / quote di riparto, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun progetto;
- di dare atto che il codice unico di progetto è il CUP C19I26000360002 e che, trattandosi di accordo di collaborazione tra amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, privo di corrispettivo, gli obblighi in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari restano in capo al Comune per le acquisizioni di beni e servizi necessarie all'attuazione dell'iniziativa;
- di dare atto che il Comune si impegna a patrocinare l'iniziativa e a inserire il logo della Fondazione CREA, unitamente all'immagine coordinata dei festival regionali, in tutto il materiale divulgativo, cartaceo e informatico, sottoponendo preventivamente alla Fondazione i materiali di comunicazione per la verifica di conformità all'identità visiva unitaria, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo;
- di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990, la dott.ssa Mariapaola Lupo, Direttore della Fondazione;
- di dare atto che l'Accordo di collaborazione, la scheda di progetto e la documentazione connessa sono conservati nel fascicolo del procedimento, pur non essendo materialmente allegati alla presente determinazione;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Fondazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Aquila, 15 settembre 2026

IL DIRETTORE
Dott.ssa Mariapaola Lupo

A ratifica
IL PRESIDENTE
dott. Bruno de Felice